



**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

**Terza Sezione Civile**

**DECRETO EX ARTT. 69 E 70, co. 1 CCII**

Il Giudice designato,

letto il ricorso con cui Di Fusco Andrea Antonio ha chiesto omologarsi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'art. 67 e ss. CCII;

considerato che il ricorrente, a fondamento delle cause del sovraindebitamento ha rappresentato: *“attualmente pensionato, ha svolto per anni l'attività di cancelliere presso la ex Pretura di Gaeta. Negli anni 2004-2007 è stato destinatario di una serie di atti di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, in quanto dall'analisi dei suoi conti correnti bancari (Banca di Credito Cooperativo e del Garigliano e Banca di Roma) emergeva una costante e considerevole movimentazione di denaro, ritenuta dal Fisco ingiustificabile in rapporto all'attività lavorativa che lo stesso svolgeva. In particolare venivano rilevati ingenti versamenti di denaro sia in contante che a mezzo assegni bancari e circolari, per un totale di circa € 639.341,51 sul conto acceso presso la Banca di Credito Cooperativo. Nel corso delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza emergeva però una sostanziale corrispondenza tra le somme in entrata e quelle in uscita dai predetti conti, in quanto le somme versate dal sig. Di Fusco, in realtà, venivano poi da questi prelevate poiché il ricorrente effettuava mere operazioni di cambio di assegni per amici e parenti a titolo di cortesia. Per tali operazioni il Di Fusco non percepiva alcun compenso. Per il tramite di un professionista il sig. Di Fusco impugnava l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2004, con il quale gli veniva contestato un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF di € 494.524,00 sulla base appunto dei rilievi effettuati dalla Guardia di Finanza il 23 febbraio 2008. Detto ricorso veniva rigettato in quanto secondo la Commissione Tributaria di Latina il ricorrente non aveva fornito la prova che l'incasso degli assegni rilevati dagli accertamenti bancari non era dovuto a compensi percepiti in nero. La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria*

*Regionale di Roma, purtroppo tardivamente, per cui l'appello veniva dichiarato inammissibile. ad oggi, in considerazione dei predetti accertamenti tributari, il ricorrente risulta debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione della somma di € 1.455.875,04 e per questa ragione sono state ipotecate n. 2 unità immobiliari ubicate in Formia...”;*

tenuto conto che il ricorrente ha elaborato un piano di durata quinquennale, mettendo a disposizione complessivamente € 171.767,86, di cui € 100.000,00 verranno corrisposti dall'ex coniuge in unica soluzione entro un mese dall'omologa ed € 71.767,87 provenienti dal reddito da pensione del ricorrente, in cinque anni;

osservato che il piano prevede il pagamento, entro il primo anno dall'omologa, di tutte le spese prededucibili ed in cinque anni dei privilegiati (all'8%) e del privilegiato degradato in chirografo (al 4,70%);

considerato che, sebbene la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore presenti molti aspetti comuni al concordato preventivo, non è però sottoposta alla votazione dei creditori, essendo soggetta al solo controllo giurisdizionale, esercitato del Tribunale in composizione monocratica e si caratterizza per una assenza di formalità contenutistica del piano, fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione – non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, tenuto conto del fatto che l'elemento temporale costituisce un indice importante per misurare la convenienza della proposta;

considerato che il legislatore, prima ancora di una verifica in ordine alla fattibilità giuridica del piano, ha affidato al Tribunale un vaglio di ammissibilità, concernente l'assenza delle cause soggettive ostative di cui al primo comma dell'art. 69 CCII, a mente del quale *“Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”;*

ritenuto che, nel caso di specie, tale vaglio non sia favorevole, avendo il ricorrente concorso al proprio sovraindebitamento con frode, come evincibile dalle sue stesse allegazioni;

osservato, infatti, che la Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con pronuncia passata in giudicato, ha ritenuto che le cospicue somme transitate sul conto del ricorrente fossero riconducibili a lavoro nero, non avendo, questi, fornito alcuna prova contraria;

ritenuto, inoltre, che tale circostanza non sia suscettibile di un nuovo e diverso accertamento in tale sede;

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso.

Santa Maria Capua Vetere, 10/01/2024

Il Giudice Delegato

Dott. Elisabetta Bernardel